

**Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 Art. 5 Comma 8-bis.**

Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale. (art. 1 comma 22 lettera f)

Le modifiche apportate all'art. 5 c. 8 bis del D.lvo 286/98 hanno introdotto una ipotesi di reato anche per chi utilizza i sottoelencati documenti contraffatti o alterati:

- visti di ingresso o reingresso
- permesso di soggiorno
- contratto di soggiorno
- carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)
- documenti finalizzati al rilascio di quelli sopra indicati e non più solo per chi materialmente li contraffà o li altera. La pena prevista è della reclusione da uno a sei anni con arresto facoltativo in flagranza.